Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 ottobre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di decorazione al valor militare

Con decreto presidenziale 8 maggio 1972 registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1972, registro n. 26 Difesa, foglio n. 3, è stata concessa la:

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Alla bandiera del « Dragamine 36 » *della Guardia di finanza con la seguente motivazione:*

Dragamine comandato ed armato da personale della Guardia di finanza, agli ordini del comandante della flottiglia, attaccato nella notte del 20 gennaio 1943 da preponderanti forze navali nemiche, correva incontro all'avversario nell'eroico intento di coprire e salvare le altre unità della formazione, fino a trovarsi a portata delle proprie modestissime armi di bordo. Aperto il fuoco, cercava di arrecare al nemico la maggior possibile offesa continuando a sparare, benchè colpito più volte, fino a quando soccombeva nell'impari lotta inabissandosi con il comandante e l'intero equipaggio. Sublime esempio di indomabile spirito aggressivo, di sovrumana determinazione e di dedizione al dovere fino al supremo sacrificio. — Mediterraneo centrale, 20 gennaio 1943.

(11129)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1972, n. **551.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a sottoscrivere ed acquistare azioni della società « Cartiere Miliani » di Fabriano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire un più incisivo intervento dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per l'indifferibile attuazione di un programma di risanamento della società « Cartiere Miliani » di Fabriano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a sottoscrivere ed acquistare azioni della società « Cartiere Miliani » di Fabriano, anche in deroga ai limiti posti, alle partecipazioni azionarie, da disposizioni di legge o di statuto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — FERRI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 61. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1972.

Autorizzazione al comune di Assisi a contrarre un mutuo per il restauro di un edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare del commissario straordinario del comune di Assisi in data 23 agosto 1971;

Vista la decisione del comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Perugia sulla deliberazione anzidetta riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 48.250.000 per il restauro di un edificio di proprietà comunale da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di restaurare l'edificio da destinare a nuova sede per la pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il restauro di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'architetto Giuseppe Meccoli, il comune di Assisi è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 48.250.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Assisi un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 4.223.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 48.250.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Assisi il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 7 giugno 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RUMOR

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1972
Registro n. 36, foglio n. 162

(11204)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1972.

Prezzi di copertina dei libri di testo per le scuole elementari, relativi all'anno scolastico 1972-73.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1964, n. 1613;

Visto il decreto interministeriale in data 13 ottobre 1971, col quale è stato stabilito per l'anno scolastico 1971-1972 il prezzo massimo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione agli accertamenti svolti, di modificare per l'anno scolastico 1972-1973 i prezzi di cui al citato decreto interministeriale 13 ottobre 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito, per l'anno scolastico 1972-73 il prezzo massimo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari nella misura complessiva di L. 2.350 per i testi del 1° ciclo e di L. 8.800 per i testi del 2° ciclo.

Il prezzo di ciascun volume, in relazione alle caratteristiche, è stabilito come segue:

Classe	Letture	Sussidiari
1ª	L. 1.250	L. —
2ª	» 1.100	» —
3ª	» 1.100	» 1.600
4ª	» 1.100	» 1.800
5ª	» 2.000	» 2.000

Art. 2.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione viene praticato dai librai lo sconto del 5 % sui prezzi di copertina.

Roma, addì 9 agosto 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11158)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Aterosan » a nome della ditta Farmaceutici Jordan, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4316/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 luglio 1962 con il quale veniva registrata al n. 14121 la specialità medicinale denominata « Aterosan » a nome della ditta Jordan, con sede in Roma, via Euclide Turba n. 18, prodotta nella officina farmaceutica della ditta FA-BO Farmindustria, sita in Bologna, via Massarenti, 256;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Giorgetti ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dalla V sezione della Corte di cassazione in data 17 dicembre 1969;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusta il disposto dell'articolo 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Aterosan » 30 compresse da mg. 500 registrata al n. 14121 in data 5 luglio 1962 a nome della ditta Jordan, con sede in Roma, via Euclide Turba n. 18, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta FA-BO Farmindustria, sita in Bologna, via Massarenti n. 256.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11085)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Nomina di un componente della commissione istituita, per il Veneto, per il rilascio della licenza per la vendita dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1972 con il quale è stata nominata la commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la regione Veneto;

Constatato che il prof. Dino Rui, direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Verona è stato collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Paolo Mori, direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Verona, è nominato a far parte della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del menzionato prof. Dino Rui.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro: NATALI

(11123)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1972.

Approvazione, nei confronti di alcune imprese, di varianti ed integrazioni alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza da valere per le assicurazioni di responsabilità civile relativamente ai veicoli a motore adibiti al trasporto di cose e altri tipi di veicoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Viste le domande delle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, intese ad ottenere l'approvazione di alcune varianti ed integrazioni alle tariffe dei premi ed alle condizioni generali di polizza da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, come già approvate per altre imprese assicuratrici con decreto ministeriale 27 maggio 1972;

Considerato che tali domande non hanno potuto essere prese in considerazione agli effetti del citato decreto 27 maggio 1972, in quanto non tempestivamente presentate, ma che comunque possono essere analogamente accolte;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati per ciascuna impresa, le seguenti varianti ed integrazioni alle tariffe dei premi ed alle condizioni generali di polizza, sottoposte dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti:

1) la previsione, in aggiunta alla norma n. 19 delle norme comuni a tutti i settori, di taluni sconti, per la esistenza di veicoli di riserva;

2) la riduzione della percentuale per la determinazione del premio, nel settore II Autotassametri;

3) la modificazione dei limiti di alcune classi di tariffa, nel settore IV;

4) la modificazione di criteri per la determinazione dei premi dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nel settore IV;

5) la modificazione delle norme tariffarie 3, 4, 5 e 6 nel settore IV;

6) l'inclusione nel settore IV della tariffazione di autocarri adibiti al trasporto di autovetture;

7) la modificazione di norme tariffarie per rischi speciali nel settore VI, per coordinamento con le norme modificate nel settore IV;

8) la previsione, come norma transitoria, di nuove ipotesi di franchigia per autocarri di peso complessivo a pieno carico di oltre 40 q.li.

Roma, addì 23 settembre 1972

Il Ministro: FERRI

Elenco delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli, per le quali si approvano le varianti ed integrazioni alle tariffe dei premi e condizioni generali di polizza di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1972.

Denominazione	Sede
1) Compagnia Centrale di Assicurazioni	Bologna
2) Compagnia di Genova Assicurazioni	Milano
3) La Concordia	Roma
4) Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni La Carnica	Tolmezzo
5) Lloyd Europeo di Assicurazioni e Riassicurazioni	Roma
6) Previdenza e Sicurtà	Milano
7) Salda Assicurazioni	Torino
8) Helvetia	Milano

Il Ministro: FERRI

(11131)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 settembre 1972.

Provenienze dalla Tunisia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene dichiarata infetta da colera la Tunisia;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Tunisia sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11157)

DECRETO PREFETTIZIO 7 settembre 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Foggia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 25486/3ª in data 22 luglio 1971 con il quale è stato provveduto alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1973;

Vista la nota in data 4 settembre 1972 con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro segnala quale proprio rappresentante in seno al consiglio provinciale di sanità, il dott. Vito de Robertis, dirigente dell'ufficio sanitario della sede di Foggia, in sostituzione del dott. Onofrio Solimini trasferito ad altra sede;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Vito De Robertis, dirigente dell'ufficio sanitario dell'I.N.A.I.L. di Foggia, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità.

Foggia, addì 7 settembre 1972

Il prefetto: DI CAPRIO

(11066)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 25 settembre 1972:

Segalerba Giovanni, notaio residente nel comune di Torriglia, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

Acciaro Emilio, notaio residente nel comune di Calangianus, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di La Maddalena, stesso distretto.

Forlani Vittorio Mario, notaio residente nel comune di Piazza Brembana, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Calcio, stesso distretto.

Giuliani Giancarlo, notaio residente nel comune di Senigallia, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Barisciano, distretto notarile di L'Aquila, con l'anzidetta condizione.

Bigliardi Vittorio, notaio residente nel comune di Castelnuovo di Sotto, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Reggio Emilia.

Ruggiero Giulia Antonia, notaio residente nel comune di Pizzoli, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Montepulciano, distretto notarile di Siena.

Notaro Giuseppe, notaio residente nel comune di Decollatura, distretto notarile di Lamezia Terme, è trasferito nel comune di Montevarchi, distretto notarile di Arezzo.

Messina Epifanio, notaio residente nel comune di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo.

Mariconda Gennaro, notaio residente nel comune di Calabritto, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Arce, distretto notarile di Cassino.

Bissi Renato, notaio residente nel comune di Carpineti, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Boville Ernica, distretto notarile di Frosinone.

(11168)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Pieve di Teco

Con decreto 7 giugno 1972, n. 645, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratto di greto del torrente Arroscia in Comune di Pieve di Teco (Imperia), segnato nel catasto del comune medesimo della superficie di mq. 39, ed indicato nello stralcio planimetrico in scala 1:2000, vistato il 2 ottobre 1971 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11164)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Andora

Con decreto 7 giugno 1972, n. 645, del Ministero per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno costituente pertinenze idrauliche del torrente Merula, località Molino Nuovo, del comune di Andora (Savona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 30, mappale 453-*a*, della superficie di mq. 27.840, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 luglio 1969, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Savona; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11165)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito nei comuni di Bereguardo e di Zerbolò

Con decreto 17 giugno 1972, n. 71, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo del fiume Ticino, non censito in catasto, confinante a sud con i mappali 7, 8 e 9 del foglio II del C.C. di Pissarello, con interposto canarolo e con il mappale 14 del foglio XI, del C.C. di Zelata, nei comuni di Bereguardo e di Zerbolò, della superficie di Ha. 6.55.00, ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 maggio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11166)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa di consumo di Binasco, con sede in Binasco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 settembre 1972, i poteri conferiti al dott. Antonio Sammartino, commissario governativo della società cooperativa di consumo di Binasco, con sede in Binasco (Milano), sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1972.

(11167)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto 27 giugno 1972, del presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1972, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 29, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, con il quale il sig. Luciano Santoni ha chiesto l'annullamento della deliberazione 23 marzo 1970, n. 143, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa concernente la cessazione dal servizio del sig. Santoni medesimo, assunto come avventizio di quarta categoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, essendo venuta a mancare la causa per la quale l'assunzione era stata a suo tempo disposta, è stato accolto, in quanto la deliberazione sopra citata è stata adottata dalla giunta nella sua normale composizione, anzichè in veste di consiglio d'amministrazione, in violazione dell'art. 90 del regolamento del personale, approvato con decreto ministeriale 16 marzo 1970, che, all'epoca in cui il provvedimento fu adottato, era già entrato in vigore.

(11170)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella dei « Dazi specifici applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 luglio 1972 all'importazione da paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento C.E.E. n. 170/67 (Ovoalbumina e Lattoalbumina), a norma dei Regolamenti (C.E.E.) nn. 827/72, 903/72, e 1005/72, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 18 agosto 1972, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 5853, colonna V, dazio specifico, leggere il periodo:

« dal 17 maggio 1972 al 31 luglio 1972 »,

anzichè

« dal 17 maggio 1972 al 31 maggio 1972 ».

(11176)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 17 aprile 1972 al 31 luglio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento comunitario n. 136/66 (settore dei grassi), a norma dei regolamenti (CEE) n. 760/72, n. 887/72, n. 1123/72 e n. 1389/72.

(in unità di conto per 100 kg — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati:	
A	Olio d'oliva:	
I	che ha subito un processo di raffinazione:	
a)	ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine anche mescolato con olio d'oliva vergine:	
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	- per le esportazioni verso i Paesi terzi europei all'esclusione della Grecia, e dei Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	3,000
	- per le esportazione verso gli altri Paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei Paesi terzi europei e dei Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	4,000
II	altro:	
a)	Olio d'oliva vergine:	
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	- per le esportazioni verso i Paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei Paesi terzi europei e dei Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	4,000

(10941)

Restituzioni applicabili dal 23 agosto 1972 al 31 agosto 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1816/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) e di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D. altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,0600
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0600
	ex F. zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,0600
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti .	0,0600
		Importo della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.03	Melassi, anche decolorati	—

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(11112)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 luglio 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 1386/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'art. 1 del regolamento n. 120/67/CEE o nell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato:	
	- per l'industria dell'amido	1,808
	- altra che per l'industria dell'amido	6,763
10.01 B	Frumento (grano duro)	7,350
10.02	Segala	6,029
10.03	Orzo	5,292
10.04	Avena .	5,360
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):	
	- industria dell'amido	1,507
	- altra che per l'industria dell'amido	4,810
ex 10.06 A	Riso semigreggio a grani tondi . . .	9,796
	Riso semigreggio a grani lunghi	13,088
ex 10.06 B	Riso lavorato a grani tondi	13,610
	Riso lavorato a grani lunghi	22,176
10.06 C	Rotture di riso:	
	- industria dell'amido	0,498
	- altra che per l'industria dell'amido	4,698
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	8,550
11.01 B	Farina di segala	9,619
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	12,371
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	8,550

(10939)

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 luglio 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 1387/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	35,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	10,50
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella posizione 19.08 della tariffa doganale comune, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1259/72	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci . .	80,00

(10937)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 10 agosto 1972 all'11 agosto 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1735/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg — 1 u. c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	6,00
	II. zucchero greggio:	
	(a) zuccheri canditi	7,36 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(10976)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 3 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,98	582,98	583,05	582,98	583 —	582,95	583 —	582,98	582,98	582,97
Dollaro canadese	592,35	592,35	592,35	592,35	592,20	592,35	592,40	592,35	592,35	592,35
Franco svizzero	153,165	153,165	153,10	153,165	153 —	153,18	153,18	153,165	153,16	153,16
Corona danese	84,50	84,50	84,58	84,50	84,55	84,50	84,58	84,50	84,50	84,50
Corona norvegese	88,10	88,10	88,12	88,10	88,05	88,10	88,11	88,10	88,10	88 —
Corona svedese	123 —	123 —	123,05	123 —	123 —	123 —	123,01	123 —	123 —	123 —
Fiorino olandese	179,52	179,52	179,60	179,52	179,40	179,55	179,52	179,52	179,52	179,50
Franco belga	13,14	13,14	13,1450	13,14	13,13	13,14	13,138	13,14	13,14	13,14
Franco francese	116,045	116,045	116,05	116,045	116 —	116,05	116,03	116,045	116,04	116 —
Lira sterlina	1412,70	1412,70	1412,25	1412,70	1413 —	1412,75	1412,80	1412,70	1412,70	1412,70
Marco germanico	181,25	181,25	181,30	181,25	181,17	181,30	181,27	181,25	181,25	181,25
Scellino austriaco	25,133	25,123	25,14	25,133	25,15	25,15	25,13	25,133	25,12	25,12
Escudo portoghese	21,6695	21,6695	21,65	21,6695	21,69	21,66	21,64	21,6695	21,66	21,66
Peseta spagnola	9,1795	9,1795	9,1850	9,1795	9,16	9,17	9,181	9,1795	9,17	9,16
Yen giapponese	1,937	1,937	1,9375	1,937	1,93	1,93	1,937	1,937	1,93	1,93

Media dei titoli del 3 ottobre 1972

Rendita 5 % 1935	99,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,25
» 5 % (Ricostruzione)	93,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,525
» 5 % (Città di Trieste)	93,425
» 5 % (Beni esteri)	93,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,875
» 5,50 % » » 1968-83	96,025
» 5,50 % » » 1969-84	97,875
» 6 % » » 1970-85	99,475
» 6 % » » 1971-86	98,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	100,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1972

Dollaro USA	582,99
Dollaro canadese	592,375
Franco svizzero	153,172
Corona danese	84,54
Corona norvegese	88,105
Corona svedese	123,005
Fiorino olandese	179,52
Franco belga	13,139
Franco francese	116,037
Lira sterlina	1412,75
Marco germanico	181,26
Scellino austriaco	25,131
Escudo portoghese	21,655
Peseta pagnola	9,18
Yen giapponese	1,937

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a trecentoquattro posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario).

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a trecentoquattro posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dei posti anzidetti, quattro sono destinati alle sedi provinciali dell'istituto di Aosta (n. 1) e di Bolzano (n. 3) e alla loro copertura si provvederà secondo norme che saranno successivamente emanate.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati.

A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia; Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo: Iscrizione all'albo professionale.

B) Età non superiore a 45 anni, salve le elevazioni spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, a favore di particolari categorie di cittadini.

Si prescinde dal limite di età per i medici di ruolo e fuori ruolo in servizio presso l'istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Avere sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale Gruppo di lavoro AA.GG. e automazione - Assunzioni e concorsi) viale dell'Agricoltura 00100 Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 45° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti che danno diritto ad elevazione del limite di età, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite stesso;

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di medico-chirurgo;

i) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

o) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'istituto delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Presentazione dei titoli Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea;

2) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici e scientifici (quali, ad esempio il diploma di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame), i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati in istituti scientifici, universitari, ecc.) ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

3) le pubblicazioni a stampa (da prodursi in duplice esemplare);

4) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti relativi ai titoli e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Le prove d'esame sono costituite da:

a) una prova pratica concernente l'esame clinico e la valutazione medico-legale di un soggetto, con compilazione dello apposito modulo SS.4 in uso presso i gabinetti diagnostici delle sedi provinciali dell'I.N.P.S. per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità. Nel modulo stesso, nelle pagine che all'uopo verranno indicate, dovrà essere redatta una breve sintesi del caso esaminato, dal punto di vista etiopatogenetico, clinico-semeiologico, terapeutico e medico legale;

b) una prova orale su argomenti di patologia e clinica medica e chirurgica e su fondamentali nozioni di medicina legale e delle assicurazioni e di medicina del lavoro.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il giorno, l'ora ed il luogo in cui si effettuerà la prova pratica saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 7.

Votazioni minime

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i venti punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età;

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di preferenza e di precedenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonché lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati o di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato, su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonché lo stato di filiazione, ovvero mod. A.V 19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale della O.N.I.G.;

13) figli di mutilati o di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) *a*) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

b) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonché idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

18) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

19) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonché i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

20) dipendenti dell'I.N.P.S.: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

21) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti 11), 12) e 13) i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli uffici provinciali del lavoro.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, ecc.) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali dovranno essere debitamente autenticate.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato

depositato l'originale, nonché da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dello ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ove i diplomi di cui ai punti *a*) e *b*) non siano stati ancora rilasciati dalle competenti università, ovvero siano stati smarriti, potranno essere prodotti i relativi certificati sostitutivi.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, dei diplomi originali;

c) certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data di rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 45° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perché in possesso di uno o più dei requisiti che danno diritto ad elevazione del limite di età, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti medesimi nella forma e nei modi previsti dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto la documentazione di che trattasi ai fini della preferenza o precedenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'Autorità militare;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva. Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il documento di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore a quella della comunicazione di richiesta dei documenti personali; i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza della generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

Compatibilmente con la disponibilità di posti nelle varie unità funzionali, i candidati nominati saranno assegnati alle sedi di residenza e comunque a sedi di loro gradimento, tenendo anche conto della posizione acquisita nella graduatoria del concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo sanitario e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 147.000 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 17.400, l'indennità speciale mensile lorda di L. 15.000, gli acconti mensili di L. 10.000 e di L. 9.000 lorde di cui alle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. rispettivamente del 29 maggio 1969 e 10 luglio 1970, l'indennità medica di L. 45.000 mensili lorde, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità dello stipendio, comprensive dei suddetti acconti e delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, da erogare nel mese di giugno, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Lo stipendio è suscettibile, in relazione all'anzianità di servizio, di aumenti periodici biennali nella misura del 2,50% dell'importo iniziale stabilito per ciascuna qualifica dell'ordinamento gerarchico.

I primi due avanzamenti di carriera hanno luogo a ruolo aperto e cioè senza limitazione di posti, subordinatamente peraltro al possesso dei prescritti requisiti di merito.

In appresso vengono precisati il numero degli anni di permanenza nella qualifica inferiore necessari per conseguire ciascuno degli anzidetti avanzamenti, nonchè la retribuzione mensile (per stipendio iniziale lordo comprensivo dell'assegno provvisorio 5%, per indennità speciale lorda, per acconti mensili lordi e per indennità integrativa speciale) spettante all'atto del conseguimento degli avanzamenti medesimi, con l'avvertenza che alla retribuzione indicata va aggiunta l'indennità medica, stabilita per tutte le qualifiche nella misura di L. 45.000 lorde.

Avanzamento alla qualifica di medico di 1ª classe dopo un anno:

L. 178.500 per stipendio, L. 20.000 per indennità speciale, L. 10.000 lorde per acconto mensile di cui alla deliberazione consiliare n. 39 del 29 maggio 1969, L. 9.000 lorde per acconto mensile di cui alla deliberazione consiliare n. 63 del 10 luglio 1970 e L. 15.850 per indennità integrativa speciale.

Avanzamento alla qualifica di primo medico dopo un periodo minimo di tre anni di permanenza nella qualifica di medico di 1ª classe:

L. 231.000 per stipendio, L. 25.000 per indennità speciale, L. 10.000 lorde per acconto mensile di cui alla deliberazione consiliare n. 39 del 29 maggio 1969, L. 9.000 lorde per acconto mensile di cui alla deliberazione consiliare n. 63 del 10 luglio 1970 e L. 13.300 per indennità integrativa speciale.

Gli ulteriori avanzamenti di carriera sono conseguibili come segue:

alla qualifica di medico principale, a ruolo aperto dopo un periodo minimo di tre anni di permanenza nella qualifica di primo medico, a seguito di scrutinio per merito comparativo, entro i limiti di un contingente annuo pari al 30% del personale in possesso della prescritta anzianità;

alle qualifiche di medico superiore e di direttore sanitario centrale entro il limite dei posti disponibili, rispettivamente, per concorso per esami e per merito comparativo.

L'esercizio dell'attività professionale extra-ufficio potrà essere consentito ai medici nominati secondo la normativa in atto, stabilita dagli organi dell'istituto.

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, p. *il segretario*: D'ANDREA

ALLEGATO

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio personale Gruppo di lavoro AA. GG. e automazione Assunzioni e concorsi viale dell'Agricoltura (EUR) 00100 ROMA

l sottoscritt
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat a il (2)

domanda di essere ammess a partecipare al concorso per esami e per titoli a trecentoquattro posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva ruolo sanitario).

A tal fine l sottoscritt dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (3) ,

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il (indicare giorno, mese ed anno) presso

(indirizzo dell'università);

e) di essere abilitat all'esercizio professionale dal

f) di essere iscritt all'albo professionale dal .,

g) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione:

h) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5): .,

i) di essere residente nel comune di (provincia di .) (6).

. l . sottoscritt unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In caso di nomina, . l sottoscritt si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

l sottoscritt chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e *riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna* responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale).

Luogo e data

Firma da autenticarsi (8)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) *In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate* e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite di età.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno *indicare anche la precedente residenza.*

(7) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, p. *il segretario*: D'ANDREA

(11133)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «muratore» qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 27ª del 14 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 7 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1970, registro n. 41 Difesa pers. civ., foglio n. 10, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «muratore» qualificato.

(11012)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «radiatorista» specializzato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 27ª del 14 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1970, registro n. 43 Difesa pers. civ., foglio n. 384, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «radiatorista» specializzato.

(11014)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1972, n. **28.**

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 30 *agosto* 1972)

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1972, n. **29.**

Personale in servizio alla Regione per la prima costituzione degli uffici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 30 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' riconosciuto al personale in posizione di distacco o di comando, richiesto o da richiedere dalla giunta o dal Consiglio regionali entro i contingenti fissati negli allegati *A*) e *B*), o in esecuzione di eventuali successive deliberazioni consiliari ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, adottate sino alla emanazione della legge di cui al secondo comma, il diritto di essere inquadrato a domanda nei ruoli regionali, previo accertamento degli organi competenti, sentite le organizzazioni sindacali. Tale diritto può essere esercitato dopo un periodo di permanenza in Regione non inferiore a mesi tre ed è esteso al personale comunque in servizio presso la Regione alla data di approvazione della presente legge.

La legge regionale, concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico del personale regionale che sara approvata non oltre il 31 dicembre 1972, terrà conto del servizio prestato nella regione e nell'amministrazione di provenienza e delle qualifiche presso queste ultime rivestite, avuto riguardo agli studi compiuti, agli eventuali concorsi pubblici superati, agli eventuali titoli di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica, salvaguardando, nello stesso tempo, i diritti acquisiti all'atto dell'inquadramento nel ruolo dell'amministrazione di provenienza.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale trasferito dallo Stato in base ai decreti delegati.

Al personale di cui al primo comma sono estesi i benefici previsti dalla legge per gli impiegati dello Stato trasferiti alle regioni in applicazione dei decreti delegati.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Data a Milano, addì 26 agosto 1972

BASSETTI

ALLEGATO *A*

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

I *Fascia* (carriera direttiva)		195
Responsabile di servizio	19	
Responsabile di settore	53	
Esperto	70	
Collaboratore laureato	53	
II *Fascia* (carriera di concetto)		80
Capo ufficio	27	
Vice capo ufficio	20	
Collaboratore diplomato	33	
III *Fascia* (carriera esecutiva)		177
Capo archivista segretario	44	
Stenodattilografo Archivista applicato	67	
Dattilografo Centralinista	66	
IV *Fascia* (carriera ausiliaria)		62
Autista specializzato Capo commesso Operaio specializzato 1° operatore stamperia	26	
Commesso Magazziniere Operaio qualificato Autista	36	

ALLEGATO *B*

PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

I *Fascia* (carriera direttiva)		26
Direttore	3	
Dirigente	4	
1° Laureato	8	
Laureato Segretario di commissione	11	
II *Fascia* (carriera di concetto)		7
Capo ufficio Dirigente di ragioneria	2	
Vice capo ufficio	2	
Diplomato Contabile Archivista diplomato	3	
III *Fascia* (carriera esecutiva)		29
Archivista Segretario Capo operatore stamperia Capo commesso responsabile del servizio d'aula	8	
Stenodattilografo Aiuto archivista	18	
Dattilografo Centralinista	3	
IV *Fascia* (carriera ausiliaria)		13
Capo commesso 1° operatore stamperia Autista specializzato	5	
Commesso Operatore stamperia Autista	8	

(10729)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1972, n. **30.**

Interventi della Regione per il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore della difesa fitosanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 6 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione nel quadro degli interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e per la difesa fitosanitaria delle colture viticole, istituisce in bilancio apposito fondo di L. 46 milioni per il sostegno, mediante la concessione di contributi ad associazioni di produttori, di iniziative riguardanti la distribuzione, mediante l'impiego di mezzi aerei, di prodotti antiparassitari.

Art. 2.

Le associazioni di produttori che, ai fini di una adeguata difesa fitosanitaria, si propongono di attuare gli interventi di cui al precedente articolo, possono chiedere alla Regione la concessione di un contributo, nella misura massima del 20%, nella spesa incontrata per la distribuzione nei vigneti di prodotti antiparassitari mediante l'impiego di mezzi aerei.

Art. 3.

I criteri di massima, le modalità, le procedure, le condizioni nonchè i tipi di prodotti antiparassitari da impiegare ai fini dell'assegnazione del contributo sono determinati dalla giunta regionale sentite la commissione consiliare per l'agricoltura e la commissione consiliare per la sanità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande di concessione del contributo, corredate dalla prescritta documentazione devono essere prodotte dagli interessati entro 40 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma precedente.

Art. 4

L'Assessorato regionale alla produzione agricola e all'alimentazione provvede alla istruttoria delle domande sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui all'articolo precedente.

L'istruttoria deve essere ultimata entro 40 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Lo stesso Assessorato predispone l'elenco degli aventi titolo al contributo e un distinto elenco degli organismi associativi le cui domande non sono ritenute suscettibili di accoglimento, per mancanza dei requisiti prescritti, con l'indicazione dei rispettivi motivi.

La giunta regionale sulla base dei risultati dell'istruttoria, delibera — sentita la commissione consiliare dell'agricoltura — l'assegnazione dei contributi e approva il piano di riparto del fondo.

Nel caso in cui in rapporto alle domande presentate, l'entità dei contributi da assegnare, in applicazione della presente legge, superi la disponibilità del fondo di cui all'art. 1, si provvede, in sede di riparto, ad una riduzione proporzionale dei contributi assegnati.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla produzione agricola ed all'alimentazione sentito l'Assessore all'ecologia per quanto concerne le tecniche usate nei trattamenti e le misure precauzionali adottate.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge di applicano alle iniziative promosse ed attuate nel corso dell'annata agraria 1972.

All'onere relativo, ammontante a L. 46.000.000 per l'esercizio finanziario 1972, si fa fronte mediante una corrispondente riduzione del capitolo 170/d « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e l'istituzione per lo stesso importo al Tit. II Sez. 5ª Rubrica II del Capitolo 170/*a* « Contributi, concorsi, sussidi e premi per l'attuazione delle opere di difesa fitosanitaria delle coltivazioni (articoli 1 7 legge 4 agosto 1971, *n.* 592) » dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 2 settembre 1972

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1972, n. **31.**

Norme sulle convenzioni regolanti i rapporti fra gli enti ospedalieri e le università.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 6 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti ospedalieri, nella stipula, nel rinnovo e nell'aggiornamento delle convenzioni con le università, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129 e del decreto ministeriale 24 giugno 1971, debbono uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

L'ente ospedaliero è responsabile dell'esercizio di tutta l'attività assistenziale e, anche nel caso in cui l'ospedale sia totalmente clinicizzato, può esercitarla attraverso strutture a direzione ospedaliera, istituibili, in relazione alle esigenze dell'assistenza, nell'ambito delle previsioni del piano regionale ospedaliero.

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero, l'istituzione di qualsiasi nuova unità, divisione o servizio, che sia motivata da comprovante ragioni d'urgenza, deve essere preventivamente autorizzata dalla giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente.

Art. 3.

L'ente ospedaliero, qualora disdica la convenzione, in tutto o in parte, o riceva analoga disdetta dall'Università convenzionata, dovrà darne immediata comunicazione ai competenti organi regionali.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 5 settembre 1972

BASSETTI

(10816)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.